

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 379/2022 del 27/10/2022

OGGETTO: D.L. N. 144/2022. - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2022.

Il giorno 27/10/2022 alle ore 12:15, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DOMENICO BENNARDI
ROSA NICOLETTI
ARCANGELO COLELLA
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
TIZIANA D'OPPIDO
GIUSEPPE DIGILIO
MICHELANGELO FERRARA
SANTE LOMURNO
VALERIA PISCOPIELLO
MARIA PISTONE

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
	A
P	
P*	
P	
P	
P*	

Assiste: MARIA ANGELA ETTORRE - Segretario

Presiede: ROSA NICOLETTI - Vice Sindaco

Verificato il numero legale, ROSA NICOLETTI - Vice Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 13 giugno 2022 è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale in modalità telematica”.

Che a seguito di regolare avviso di convocazione, il giorno 27 ottobre alle ore 12,15 presso la Sala Giunta sita in via Aldo Moro si è svolta la seduta della Giunta Comunale in modalità telematica.

Sono presenti nella sede di svolgimento della seduta il Vice Sindaco Nicoletti Rosa, gli Assessori: Colella Arcangelo, Cotugno Angelo Raffaele, Digilio Giuseppe, Lomurno Sante, Piscopiello Valeria;

Sono collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente gli assessori: Ferrara Michelangelo e Pistone Maria;

Sono assenti il Sindaco Bennardi Domenico e l'Assessore D'Oppido Tiziana;

Assiste il Segretario Generale d.ssa Maria Angela Ettore presente nella sede di svolgimento della seduta.

Accertata l'identificazione di tutti i partecipanti, la seduta in modalità telematica mista si svolge secondo le norme previste dal citato Regolamento.

Vista la relazione del Dirigente Servizio Patrimonio che di seguito integralmente si riporta:

Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 25.05.2020 l'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 181 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 al termine della prima ondata, stabiliva fino al 31.10.2020 per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287:

- la possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso e possibilità di nuove concessioni, in tutto il territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque nelle immediate vicinanze del locale, nel rispetto:
 - delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;
 - delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti anche favorendo accordi tra vicini (progetti di strada o di piazza);
- la validità dell'autorizzazione per il periodo strettamente legato all'emergenza economica e sociale e la subordinazione dell'occupazione esclusivamente al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) non costituisca barriera per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a negozi ed edifici siano essi pubblici o privati e rispetti le disposizioni del vigente Codice della Strada;
 - b) non costituisca ostacolo al deflusso delle acque meteoriche o intralcio alla normale pulizia degli spazi pubblici;
 - c) gli ampliamenti e le nuove occupazioni saranno consentiti esclusivamente con ombrelloni-tavolini e sedie posizionati in maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus;
 - d) per i coni visivi rigorosa verifica nel rispetto delle prescrizioni già imposte con valutazione caso per caso, mentre rispetto all'ampliamento delle superfici sarà consentito derogare il limite regolamentare fino ad un massimo del 25%;
- procedure estremamente semplificate per l'accesso alle previste forme di agevolazione;
- esenzione fino sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di pagamento della COSAP;

Con Deliberazione di G.C. n. 337 del 18.12.2020 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 109 del decreto legge 14.08.2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020 n. 126, si prorogavano fino al 31.12.2020 le disposizioni di cui al precedente atto deliberativo;

L'art. 9-ter del decreto legge 28.10.2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n. 176, prorogava il regime di semplificazione ed esenzione al 31.03.2021;

Con Deliberazione di G.C. n. 120 del 29.04.2021 si prendeva atto dell'entrata in vigore del decreto legge, 22

marzo 2021 n. 41 c.d. "sostegni", poi convertito con modificazioni dalla legge 21.05.2021 n. 69, con il quale si prorogava il regime derogatorio al 31.12.2021.

Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021 veniva disposto quanto segue:

1. *APPROVARE le regole tecniche, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei);*
2. *CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi l'occupazione, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;*
3. *INDIVIDUARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:*
 - 3.1 *limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;*
 - 3.2 *installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;*
 - 3.3 *ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;*
 - 3.4 *obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet", correlate al periodo emergenziale, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe;*
4. *PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale DSG N° 00750/2021 dell'01.04.2021.*

Con successiva delibera n. 371 del 06.12.2021 veniva deliberato, tra l'altro di consentire esclusivamente per i pubblici esercizi l'occupazione per il solo mese di dicembre 2021, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui alla citata delibera di G.C. n. 153/2021, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute.

Da ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 29/03/2022 si è disposto quanto segue:

1. *"CONFERMARE le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei), come in premessa ritrascritte;*
2. *CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi, l'occupazione per un periodo di 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;*
3. *CONFERMARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:*
 - 3.1. *limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;*

- 3.2. *installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;*
- 3.3. *ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;*
- 3.4. *obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore alla scadenza del periodo di cui al precedente punto 2. Non saranno consentite proroghe.*
4. *DI DARE ATTO CHE la richiesta di occupazione potrà essere presentata in modalità semplificata fino al 30.06.2022 ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020 e dell'art. art. 3-quinquies del decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022;*
5. *DI PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale RCG n° 3092/2021 del 31.12.2021 e, a partire dell'avvio del servizio da parte del nuovo gestore TMP s.r.l., in conformità al contratto di concessione sottoscritto in data 24.03.2022;*

DATO ATTO CHE l'art. 40, co. 1 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022, ha prorogato fino al 31.12.2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 stabilendo, quindi, tale data quale termine ultimo per la esclusiva presentazione di proroghe, attraverso procedure semplificate di deposito delle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, comprensive di quelle autorizzate a mezzo parklet;

Il regime semplificato prevede la presentazione della proroga delle domande in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale allegando la planimetria e senza l'applicazione dell'imposta di bollo e, fino al 31 dicembre 2022, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, potrà continuare ad essere effettuato senza l'obbligo di richiedere le autorizzazioni prescritte dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e non si applicano i termini ordinari per la loro rimozione, fissati dall'art. 6 c. 1 lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Precisato che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale

Considerato che la normativa nazionale in materia di contenimento del rischio da contagio da Covid-19, i protocolli e le linee guida adottati ribadiscono, pur essendo cessato lo stato emergenziale, la necessità di mantenere un'adeguata distanza nei rapporti interpersonali, fermo restando che, al fine di favorire la fase della ripartenza in campo economico, di recente penalizzata anche dai rincari dei costi energetici, risulta necessario promuovere interventi a supporto del tessuto economico locale e, pertanto, proseguire negli interventi a favore dei pubblici esercizi perché preordinati a concorrere al rilancio dell'economia;

Dato atto che è volontà dell'A.C., fermo restando il pagamento del canone unico patrimoniale, prorogare per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, già in possesso di atto abilitativo, la procedura semplificata di cui l'art. 40, co. 1 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022

In previsione dell'aumento della presenza di turisti in città sia per le festività di tutti i santi, che dell'Immacolata e natalizie si ritiene opportuno riproporre le prescrizioni contenute nelle su riportate delibere di giunta comunale, con particolare riferimento alla regola tecnica esplicitata nella delibera di G.C. n. 153/2021, accogliendo le innumerevoli sollecitazioni pervenute dagli operatori del settore sulla possibilità di continuare nelle occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio all'aperto delle attività, così come precedentemente disciplinate al fine di limitare danni alle proprie attività commerciali.

RICHIAMATA integralmente la regola tecnica contenuta nella su menzionata delibera di n. 153 del 28/05/2021, di seguito riprodotta e precisamente:

1. limitazione della deroga ai soli casi inerenti i pubblici esercizi;
2. contenimento dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio ad ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente il pubblico esercizio, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
3. installazione delle pedane ammessa solo lungo il fronte strada immediatamente contiguo al pubblico esercizio;

4. ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;
5. correlazione delle occupazioni del tipo "Parklet" al periodo emergenziale, così che queste dovranno essere necessariamente rimosse, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore, entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe.
6. L'area occupata rimarrà in carico al richiedente, sotto ogni profilo manutentivo e dei connessi ambiti di responsabilità, per tutto il tempo dell'occupazione e dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente medesimo al termine dell'occupazione concessa. Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà altresì ripristinare, a mezzo di ditta specializzata, la segnaletica stradale orizzontale così come presente prima dell'inizio dell'occupazione;
7. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo deve essere lasciato completamente libero a richiesta dell'Amministrazione in caso di eventi e/o lavori, con un preavviso di almeno 5 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione;
8. L'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta cicli e motocicli, sosta a pagamento, aree carico e scarico merci. In caso di richiesta di occupazione su aree di sosta riservate a persone diversamente abili, la stessa sarà consentita solo qualora sia possibile individuare nelle immediate vicinanze analoghe aree da destinare alla sosta di persone diversamente abili. È comunque vietata l'occupazione del suolo pubblico nelle aree nelle quali la fermata e la sosta sono vietate ai sensi dell'art. 158 del vigente Codice della Strada.
9. L'occupazione deve essere prospiciente l'ingresso del proprio pubblico esercizio. L'estensione del manufatto deve essere contenuta all'interno dell'estensione dell'esercizio richiedente lungo la facciata dell'edificio. Qualora la concessione richiesta si estenda oltre l'ingombro dell'esercizio richiedente lungo la facciata dell'edificio, è necessario munirsi dell'autorizzazione dei propri confinanti, per i piani terra destinati a scopi commerciali.
10. Per le occupazioni di suolo pubblico sulla sede stradale con strutture di carattere temporaneo non saranno concedibili spazi complessivamente superiori ai limiti sagomali di 2 stalli di sosta. Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza durante le manovre di parcheggio nelle aree adiacenti all'area oggetto di occupazione, il richiedente dovrà realizzare idonea zebratura di segnalazione. La zebratura dovrà avere larghezza pari a 100 cm lungo i lati adiacenti alle aree di sosta e larghezza non inferiore a 20 cm lungo il lato adiacente alla corsia di marcia dei veicoli. La zebratura dovrà essere eseguita da ditta specializzata e con vernici rispondenti alle specifiche di cui al vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione. Al termine del periodo di occupazione è fatto obbligo di ripristinare la segnaletica orizzontale originaria secondo le medesime modalità.
11. È consentita l'occupazione esclusivamente a mezzo di strutture prontamente rimovibili costituite da pedane, tavoli, sedie, ombrelloni, recinzioni perimetrali. Tutti gli arredi devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire: la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone; il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario; la protezione degli occupanti mediante recinzioni perimetrali atte a contenere gli effetti di un urto accidentale da parte di veicoli.
12. Il calpestio della pedana deve essere alla medesima quota del marciapiede senza una separazione orizzontale o verticale maggiore di 1,5 cm.; ciò al fine di non costituire barriere architettoniche. Il piano di calpestio dovrà essere del tipo antisdrucciolo al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza anche in presenza di superficie bagnata. Su tutti i lati della pedana, per l'intera lunghezza, dovrà essere collocata una banda rifrangente con linee bianche e nere inclinate a 45° al fine di rendere la struttura visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'occupazione non deve occultare la vista della segnaletica stradale esistente o di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia. L'intero perimetro dell'area occupata, ad eccezione del lato adiacente al marciapiede, deve essere protetto mediante idonea struttura, di altezza non inferiore a 100 cm, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e le aree destinate alla marcia o alla sosta dei veicoli. Tale struttura non deve ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata e devono rispondere alle condizioni previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. La pedana rialzata non dovrà in alcun modo costituire intralcio al naturale deflusso delle acque meteoriche nonché alle periodiche attività di pulizia delle strade da parte della società incaricata. In caso di necessità, il richiedente l'occupazione dovrà garantire l'accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sottoservizio da parte di personale addetto.

13. Per le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico eventualmente già rilasciate sulla sede stradale i titolari dei pubblici esercizi dovranno adeguarsi alle presenti regole tecniche.
14. Restano invariate tutte le altre regole già individuate, sia di carattere tecnico che di natura procedimentale, come definite dalle precedenti deliberazioni di Giunta, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia, in quanto compatibili con quelle testè indicate;

Tutto ciò premesso d'intesa con l'Assessore al Patrimonio e Attività produttive:

SI PROPONE

di deliberare per tutte le ragioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, come segue:

- A. CONFERMARE le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021, inerenti l'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei), come in premessa ritrascritte;
- B. CONSENTIRE la proroga di tutti i titoli abilitativi in scadenza alla data del 27.09.2022 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, sino al 31 dicembre 2022, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,
- C. CONFERMARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:
 - 5.1. limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
 - 5.2. installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;
 - 5.3. ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;
 - 5.4. obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore alla scadenza del periodo di cui al precedente punto 2. Non saranno consentite proroghe.
- D. DI DARE ATTO CHE la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata entro quindici giorni dalla esecutività della presente delibera, ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022;
- E. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale RCG n° 3092/2021 del 31.12.2021 e, a partire dell'avvio del servizio da parte del nuovo gestore TMP s.r.l., in conformità al contratto di concessione sottoscritto in data 24.03.2022;
- F. Trasmettere copia del presente provvedimento al Comando di polizia Locale per quanto di propria competenza;

Il sottoscritto Dirigente sottopone alla giunta la presente proposta per le determinazioni di competenza e dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misure MO3 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Dirigente

Ing. GAUDIANO Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. allegati quali parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse.

Inoltre, con votazione separata unanime favorevole espressa in forma di legge;

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione:

- ha decorrenza immediata:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.L. N. 144/2022. - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2022.

Il Dirigente del SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 26/10/2022



CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.L. N. 144/2022. - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2022.

Il Dirigente del SETTORE POLIZIA LOCALE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 27/10/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Sindaco
ROSA NICOLETTI

Segretario
MARIA ANGELA ETTORRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 28/10/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/10/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 379/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.